



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE LA DISCIPLINA PER LA
DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEI
PUBBLICI ESERCIZI**

Adottato con deliberazione consiliare n.49 dd. 26 novembre 1999.

Art. 1 – Riferimenti legislativi

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione degli orari dei pubblici esercizi ai sensi dell'art.28, comma 1, della Legge Regionale n.8/99 e dell'art. 34 della Legge Regionale 9/1999.
2. Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato nel presente regolamento e all'adozione degli atti derogatori.

Art. 2* – Fascia oraria e limiti di apertura

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono scelti dall'esercente e devono rispettare i seguenti limiti:

esercizi classificati alle lettere a) — esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume e di latte -, b) — esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia — e d) — esercizi di cui alla lettera b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione — dell'art.5, comma 1, della Legge 287/91;

apertura minima giornaliera di 7 ore, anche non consecutiva, all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 05.00 alle ore 03.00 del giorno successivo.

E' data facoltà al Sindaco, tramite ordinanza e sentite le rappresentanze locali degli esercenti, di ampliare la fascia oraria di apertura nel primo giorno dell'anno nonché nei periodi di maggior afflusso turistico e nel caso di feste e di manifestazioni locali, al fine di assicurare la fruibilità di tali servizi ai cittadini residenti e agli ospiti in arco di tempo adeguato alle esigenze del momento.

esercizi classificati alla lettera c) dell'art.5, comma 1, della Legge 287/91 — esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili -:

apertura minima giornaliera di 5 ore e non superiore alle 12 ore giornaliere, anche non consecutive, all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 08.00 alle ore 04.00 del giorno successivo. L'orario prescelto non potrà, in ogni caso, eccedere quello autorizzato per l'attività di trattenimento e svago.

E' data facoltà al Sindaco, tramite ordinanza e sentite le rappresentanze locali degli esercenti, di ampliare la fascia oraria di apertura nel primo giorno dell'anno nonché nei periodi di maggior afflusso turistico e nel caso di feste o di manifestazioni locali, al fine di assicurare la fruibilità di tali servizi ai cittadini residenti e agli ospiti in arco di tempo adeguato alle esigenze del momento.

* modificato con delibera consiliare n.19 dd. 26.07.2000

Art. 3 – Chiusura infrasettimanale obbligatoria

1. Per tutti gli esercizi è obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana scelta dall' esercente.
2. E' data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata aggiunta a quella obbligatoria, anche non consecutiva.
3. La giornata di chiusura obbligatoria, la giornata di chiusura aggiuntiva e le eventuali successive variazioni devono essere comunicate al Comune con un anticipo di almeno 7 giorni. In mancanza di comunicazione devono essere rispettati i turni di riposo in vigore.

Art. 4 – Autodeterminazione degli orari di attività

1. Ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione. L'orario di chiusura comunicato è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti, significando che l'effettivo sgombero del locale dovrà essere effettuato entro i 20 minuti successivi all'orario di chiusura.
2. L'esercente è tenuto ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, visibili all'esterno, l'orario adottato e la/le giornata/e di chiusura settimanale.

Art. 5 – Orari delle attività miste.

1. Qualora nei medesimi locali vengano esercitate in forma mista le attività di cui all'art.5, comma 1, lett.a), b) e d) della Legge 287/91, l'attività prevalente, quale stabilita dall'esercente, determina l'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura.
2. L'esercente deve comunicare al Comune l'orario dell'attività prevalente.
3. È vietato un orario differenziato.

Art. 6 – Deroghe dal turno di riposo infrasettimanale

1. E' prevista la deroga dall'obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze:
 - a) in tutte le festività infrasettimanali;
 - b) nella ricorrenza della festa patronale locale;
 - c) nel periodo dall'1 dicembre al 6 gennaio;
 - d) nel mercoledì delle Ceneri;
 - e) nell'ultima settimana intera del carnevale e fino all'ultima giornata di carnevale;

f) nella settimana antecedente la Pasqua.

2. Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate.
3. Il Sindaco può disporre, altresì, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi per un numero massimo annuo di quattro giornate, in occasione di festività, manifestazioni locali e altre ricorrenze.

Art. 7* – Esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
- b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
- c) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- d) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- e) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in case di riposo in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- f) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- g) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

* modificato con delibera consiliare n.19 dd. 26.07.2000

Art. 8* – Attività di somministrazione nelle forme annuali e stagionali

L'esercente attività a carattere annuale ha facoltà di chiudere per ferie l'attività per un periodo massimo di tre mesi nel corso dell'anno solare, fatte salve le chiusure per malattia, lutto, restauri, e per altre cause, debitamente motivate, con obbligo di comunicazione al Comune e di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata di chiusura.

L'attività di somministrazione a carattere stagionale comprende un periodo d'esercizio di sei mesi, con inizio di stagione il 15 aprile o il martedì antecedente la Pasqua qualora tale giornata venga a cadere prima del 15 aprile e con chiusura il 15 ottobre.

* modificato con delibera consiliare n.19 dd. 26.07.2000

Art. 9 – Criteri di gradualità per la chiusura settimanale e per ferie.

Il Comune attua, in accordo con le rappresentanze locali degli organismi di cui al comma 1, dell'art.28 della L.R. 8/99 le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvengano con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

Art. 10 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e dagli atti di esecuzione si applica l'art. 37 commi 7, 9, 10 e 11 della Legge Regionale 19 aprile 1999, n.8.
2. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, non specificatamente sanzionate da una norma di legge o regolamento, è punita ai sensi dell'art. 106 del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 - e con le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n.689.

Art. 11 – Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.